

Rivalutazione dei beni di impresa e delle partecipazioni

DL 14 Agosto 2020, n. 104 – «*Decreto Agosto*»

Fabio Francescatti

Premessa

L'Articolo 110 del Decreto Legge 14 Agosto 2020, n. 104, ha consentito la rivalutazione dei beni d'impresa e delle partecipazioni, prevedendo – su opzione – l'eventuale riconoscimento fiscale dei nuovi valori

Ambito soggettivo

- Soggetti indicati nell'articolo 73, comma 1, lettere a) e b), del TUIR (DPR n. 917/1986) che non adottano i principi contabili internazionali nella redazione del bilancio.
- Per i beni relativi alle attività commerciali: anche imprese individuali, società di persone, enti con commerciali residenti e i non residenti con stabili organizzazioni in Italia

Sono soggetti all'imposta sul reddito delle società:

a) le società per azioni e in accomandita per azioni, le società a responsabilità limitata, le società cooperative e le società di mutua assicurazione nonché le società europee di cui al Regolamento (CE) n. 2157/2001 e le società cooperative europee di cui al Regolamento (CE) n. 1435/2003 residenti nel territorio dello Stato;

b) gli enti pubblici e privati diversi dalle società, nonché i trust, residenti nel territorio dello Stato, che hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali;

Ambito oggettivo e valori di rivalutazione

- La rivalutazione può essere effettuata distintamente **per ciascun bene** (e non soltanto per categorie omogenee)
- I «solari» possono eseguire la rivalutazione dei beni e delle partecipazioni risultanti dal bilancio 2019 nel bilancio 2020
- La rivalutazione deve essere annotata nel relativo inventario e nella nota integrativa
- I valori iscritti in bilancio ed inventario a seguito della rivalutazione non possono superare i valori effettivamente attribuibili ai beni
- Gli amministratori e il collegio sindacale devono indicare e motivare nelle loro relazioni i criteri seguiti nella rivalutazione e attestare il rispetto dei limiti di valorizzazione

Modalità di rivalutazione

La rivalutazione può avvenire secondo le seguenti modalità alternative:

- Rivalutazione del costo storico e del fondo di ammortamento
- Rivalutazione del solo costo storico
- Riduzione del fondo di ammortamento

Rilievo della rivalutazione

- La rivalutazione può avere rilevanza solo civilistica e contabile oppure, per scelta del soggetto, può avere **rilevanza anche fiscale** attraverso il versamento di un'imposta sostitutiva sui maggiori valori iscritti.



Aspetti fiscali

- Il **maggior valore aggiunto** attribuito ai beni in sede di rivalutazione può essere riconosciuto mediante il versamento di un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'IRAP e di eventuali addizionali nella misura del **3 per cento**, sia per i beni ammortizzabili che per i beni non ammortizzabili
- Il **saldo attivo di rivalutazione** può essere affrancato, in tutto o in parte, con l'applicazione di un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, dell'IRAP o di eventuali addizionali nella misura del **10 per cento**

Imposte sostitutive


- Le imposte sostitutive sono versate in un massimo di **tre rate** di pari importo:

Prima rata: entro il termine del versamento del saldo dell'imposta per il 2020

Rate successive: entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative ai periodi d'imposta successivi

Plusvalenze e minusvalenze – Norma antiabuso

- Qualora i beni rivalutati vengano ceduti a titolo oneroso, assegnati ai soci o destinati a finalità estranee all'esercizio d'impresa ovvero al consumo personale o familiare in data anteriore a quella di inizio del quarto esercizio successivo a quello nel cui bilancio la rivalutazione è stata eseguita



le eventuali **plusvalenze** o **minusvalenze** connesse ai beni rivalutati sono determinate con riferimento al costo del bene prima della rivalutazione

Soggetti che adottano i principi contabili internazionali

- Per i soggetti che adottano i principi contabili internazionali è possibile il riallineamento, ai fini fiscali, di eventuali maggiori valori contabili iscritti nel Bilancio al 31 dicembre 2020, tramite il versamento dell'imposta sostitutiva pari al 3 per cento
- L'importo corrispondente ai maggiori valori oggetto del riallineamento, al netto dell'imposta sostitutiva, è vincolato in una riserva di sospensione d'imposta, affrancabile con il versamento dell'imposta sostitutiva del 10 per cento